



Estratto del verbale della seduta del

01.09.2021

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung
vom

DELIBERAZIONE N.

BESCHLUSS Nr.

166

Oggetto:

Betreff:

Approvazione ed attuazione del *“Programma per l’acquisizione di partecipazioni”*, relativo all’acquisto di una quota di Trentino Lunch s.r.l., con sede a Rovereto. Approvazione dello schema di convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto.
(Euro 500,00 - cap. U01033.0000)

Genehmigung und Umsetzung des *„Programms für den Erwerb von Gesellschaftsbeteiligungen“* in Bezug auf den Erwerb von Anteilen an Trentino Lunch s.r.l. mit Sitz in Rovereto. Genehmigung des Entwurfs für das Abkommen betreffend die gemeinsam ausgeübte analoge Kontrolle
(500,00 Euro - Kap. U01033.0000)

Maurizio Fugatti	Presidente/ Präsident	presente/anwesend
Arno Kompatscher	Vice Presidente sostituto del Presidente / Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten	presente/anwesend
Giorgio Leonardi	Vice Presidente / Vizepräsident	presente/anwesend
Waltraud Deeg	Assessora / Assessorin	presente/anwesend
Lorenzo Ossanna	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Manfred Vallazza	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale / Generalsekretär der Regionalregierung	presente/anwesend

Su proposta del Vice Presidente sostituto del
Presidente Arno Kompatscher

Auf Vorschlag des Vizepräsidenten –
Stellvertreter des Präsidenten Arno
Kompatscher

Segreteria generale

Generalsekretariat

Ufficio affari generali

Amt für allgemeine Angelegenheiten

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol viene attuato attraverso il proprio apparato amministrativo, costituito da strutture ed uffici situati presso la sede di Trento, presso la sede secondaria di Bolzano, presso i 16 uffici dei giudici di pace e presso i 19 uffici giudiziari situati su tutto il territorio regionale. Inoltre, i compiti istituzionali e i fini strategici dell'Ente vengono altresì realizzati dalla Regione attraverso le proprie partecipazioni societarie;

Viste le disposizioni contrattuali relative al servizio alternativo di mensa a favore dei dipendenti della Regione, previste rispettivamente:

- all'articolo 97, comma 1, del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale, sottoscritto in data 1° dicembre 2008, come modificato dall'accordo stralcio di data 30 settembre 2020, ai sensi del quale *“il servizio alternativo di mensa in favore dei dipendenti è espletato da terzi gestori di servizi di ristorazione, la cui scelta avviene applicando le norme che disciplinano le procedure di appalto”*;
- all'articolo 51 del contratto collettivo riguardante il personale dell'area dirigenziale, sottoscritto in data 27 febbraio 2006, che rinvia alla disciplina di cui al paragrafo precedente;

Richiamata la corrispondenza intercorsa con la Provincia Autonoma di Trento, e in particolare:

- la nota prot. 18088-A di data 30 luglio 2020, con la quale la Provincia comunica che – ai sensi dell'art. 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, introdotto con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 – può procedere alla gestione diretta del servizio di mensa mediante affidamento dello stesso ad una società strumentale della Provincia non solo per il personale provinciale, ma anche in favore degli enti appartenenti al sistema

Die Regionalregierung hat über die oben genannte Angelegenheit beraten und Folgendes beschlossen:

Vorausgeschickt, dass die Autonome Region Trentino-Südtirol ihre institutionellen Aufgaben durch ihren Verwaltungsapparat erfüllt, der aus Organisationsstrukturen und Ämtern in Trient und in Bozen sowie aus den im Gebiet der Region liegenden 16 Friedensgerichten und 19 Gerichtsämtern besteht; darüber hinaus erfüllt die Region ihre institutionellen Aufgaben und strategischen Zwecke auch über Gesellschaftsbeteiligungen;

Aufgrund der tarifvertraglichen Bestimmungen betreffend den alternativen Mensadienst für die Bediensteten der Region gemäß:

- Art. 97 Abs. 1 des Tarifvertrags vom 1. Dezember 2008 betreffend das Personal, ausgenommen die Führungskräfte, geändert durch das Teilabkommen vom 30. September 2020, laut dem *der alternative Mensadienst für die Bediensteten von gemäß den Bestimmungen über die Vergabeverfahren ausgewählten Dritten, die Lunch-Service anbieten, durchgeführt wird*;
- Art. 51 des Tarifvertrags vom 27. Februar 2006 betreffend die Führungskräfte, welcher auf die vorgenannten Bestimmungen verweist;

Nach Einsichtnahme in den Briefwechsel mit der Autonomen Provinz Trient und insbesondere:

- in das Schreiben vom 30. Juli 2020, Prot. Nr. 18088-A, mit dem die Provinz mitteilt, dass sie gemäß Art. 75-quinquies des Landesgesetzes Trient vom 3. April 1997, Nr. 7, eingeführt mit Landesgesetz vom 23. März 2020, Nr. 2, den Mensadienst direkt mittels einer instrumentalen Gesellschaft der Provinz nicht nur für das eigene Personal, sondern auch für die dem integrierten regionalen Territorialsystem laut Art. 79 des

territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale e chiede un'eventuale dichiarazione di interesse ad aderire al predetto sistema di gestione del servizio sostitutivo di mensa;

- la nota prot. 18520-P di data 4 agosto 2020, avente ad oggetto la conferma dell'interesse all'adesione alla proposta da parte dell'amministrazione regionale;

- la nota prot. 30523-A di data 4 dicembre 2020, mediante la quale la Provincia di Trento comunica che a causa di problemi di carattere operativo e giuridico, riconducibili al contenzioso in atto, non potrà garantire l'avvio del servizio con decorrenza 1° gennaio 2021;

- la nota prot. 3277-A di data 8 febbraio 2021, con la quale la Provincia comunica di aver avviato l'iter per consentire agli enti che ne esprimeranno l'esigenza di diventare azionisti di Trentino Sviluppo S.p.a. e, di conseguenza, poter poi procedere all'affidamento diretto alla stessa del servizio sostitutivo di mensa. Nella predetta nota, il Presidente della Provincia ricorda che il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige/Südtirol – sede di Trento, con sentenza n. 208/2020 di data 21 dicembre 2020, ha annullato la deliberazione della Giunta provinciale n. 1417 di data 18 settembre 2020, nella parte in cui consente genericamente agli enti facenti parte del sistema territoriale regionale di cui all'articolo 79 dello Statuto di Autonomia, di affidare il servizio sostitutivo mensa a una società provinciale nei confronti della quale tali enti non esercitano il controllo analogo, neppure in forma congiunta.

- la nota prot. 5328-P di data 2 marzo 2021, con la quale l'amministrazione regionale manifesta l'interesse riguardo alla possibilità entrare nella compagine sociale di una società controllata da una società strumentale della Provincia, al fine di fornire il servizio sostitutivo di mensa per il personale

Sonderstatuts angehörenden Körperschaften führen kann, und um eine eventuelle Interessensbekundung bezüglich der Teilnahme am vorgenannten System zur Führung des alternativen Mensadienstes ersucht;

- in das Schreiben vom 4. August 2020, Prot. Nr. 18520-P, in dem die Regionalverwaltung ihr Interesse an der Teilnahme bestätigt;

- in das Schreiben vom 4. Dezember 2020, Prot. Nr. 30523-A, mit dem die Provinz Trient mitteilt, dass sie aufgrund operativer und rechtlicher Schwierigkeiten in Zusammenhang mit dem laufenden Rechtsstreit nicht in der Lage sein wird, die Inbetriebnahme des Dienstes ab dem 1. Jänner 2021 zu gewährleisten;

- in das Schreiben vom 8. Februar 2021, Prot. Nr. 3277-A, mit dem die Provinz mitteilt, dass sie das Verfahren eingeleitet hat, um den interessierten Körperschaften die Möglichkeit zu geben, Anteilseigner der Trentino Sviluppo S.p.a. zu werden und ihr folglich den alternativen Mensadienst direkt anzuvertrauen. In diesem Schreiben verweist der Trentiner Landeshauptmann darauf, dass das Regionale Verwaltungsgericht Trient mit Urteil vom 21. Dezember 2020, Nr. 208/2020 den Beschluss der Trentiner Landesregierung vom 18. September 2020, Nr. 1417 in dem Teil annulliert hat, der es den dem integrierten regionalen Territorialsystem laut Art. 79 des Sonderstatuts angehörenden Körperschaften gestattet, den alternativen Mensadienst einer landeseigenen Gesellschaft anzuvertrauen, über die diese Körperschaften keine – auch nicht gemeinsame – analoge Kontrolle ausüben;

- in das Schreiben vom 2. März 2021, Prot. Nr. 5328-P, mit dem die Regionalverwaltung ihr Interesse an der Beteiligung an einer von einer instrumentalen Gesellschaft der Provinz kontrollierten Gesellschaft bekundet, um ihren Bediensteten den alternativen Mensadienst zu bieten. Ferner wird im besagten Schreiben

dipendente; con la medesima nota venivano richieste maggiori informazioni per quanto concerne: le ragioni e le finalità che giustificano l'adesione alla società e il conseguente affidamento *in house* del servizio rispetto al ricorso al mercato, la valutazione della congruità economica dell'offerta del soggetto *in house*, la sostenibilità finanziaria dell'operazione, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei ed in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, infine la funzionalità del servizio nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano;

- la nota prot. 17753-A di data 28 luglio 2021, con la quale si informa che la Giunta provinciale di Trento, con deliberazione n. 1221 del 16 luglio 2021, ha autorizzato Trentino Sviluppo S.p.A. alla costituzione di una nuova società controllata denominata Trentino Lunch s.r.l., che avrà per oggetto esclusivo la gestione del servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto) per il personale della Provincia e di tutti gli enti aderenti. Secondo il cronoprogramma, alla costituzione della società segue l'aumento di capitale sociale da parte degli ulteriori enti che intendono aderire. L'aumento di capitale viene preceduto da una convenzione per l'indicazione dei criteri, delle modalità e delle condizioni relative all'acquisizione della partecipazione nella Trentino Lunch s.r.l. da parte degli enti interessati all'affidamento del servizio e per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta, secondo lo schema concordato tra le diverse amministrazioni;

Vista la citata deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1221/2021, con la quale si autorizza Trentino Sviluppo s.p.a. alla costituzione di Trentino Lunch s.r.l., ai fini dell'affidamento *in house* del servizio sostitutivo di mensa ai sensi dell'articolo 75

um nähere Auskünfte in Bezug auf nachstehende Aspekte gebeten: Gründe und Ziele, die eine Gesellschaftsbeteiligung und die nachfolgende In-House-Vergabe des Dienstes anstelle einer Marktbeschaffung rechtfertigen, Bewertung der wirtschaftlichen Angemessenheit des Angebots der In-House-Gesellschaft, finanzielle Tragfähigkeit des Vorhabens, Vorteile der gewählten Dienstleistungsform für die Gemeinschaft, ihre Vereinbarkeit mit den Grundsätzen der Effizienz, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, Vereinbarkeit der geplanten finanziellen Maßnahme mit den Bestimmungen der Europäischen Verträge und insbesondere mit den EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen für Unternehmen und schließlich die Nutzbarkeit der Dienstleistung im Gebiet der Autonomen Provinz Bozen;

- in das Schreiben vom 28. Juli 2021, Prot. Nr. 17753-A, mit dem mitgeteilt wird, dass die Trentiner Landesregierung mit Beschluss vom 16. Juli 2021, Nr. 1221 Trentino Sviluppo S.p.A. zur Gründung einer neuen kontrollierten Gesellschaft mit Bezeichnung Trentino Lunch s.r.l. ermächtigt hat, deren ausschließlicher Gesellschaftszweck die Führung des alternativen Mensadienstes (Essensgutscheine) für das Personal der Provinz und aller beteiligten Körperschaften sein wird. Dem Zeitplan entsprechend werden die sich beteiligenden Körperschaften nach der Gründung der Gesellschaft das Gesellschaftskapital aufstocken. Der Kapitalerhöhung geht eine Vereinbarung voraus, in der die Kriterien, Bedingungen und Modalitäten für den Erwerb der Beteiligung an Trentino Lunch s.r.l. seitens der an der Vergabe der Dienstleistung interessierten Körperschaften sowie für die gemeinsame Ausübung der analogen Kontrolle gemäß dem zwischen den verschiedenen Verwaltungen vereinbarten Entwurf festgelegt sind;

Aufgrund des Beschlusses der Trentiner Landesregierung Nr. 1221/2021, mit dem Trentino Sviluppo s.p.a. zur Gründung der Gesellschaft Trentino Lunch s.r.l. zum Zweck der In-House-Vergabe des alternativen Mensadienstes gemäß Art. 75-*quinquies* des

quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come introdotto dall'articolo 19 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;

Visto l'articolo 75 quinquies della legge della Provincia Autonoma di Trento n. 7/1997 e ss.mm., che al comma 1 prevede che *“La Provincia, in alternativa all'appalto, può procedere alla gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti di legittimazione per il personale della Provincia e degli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale, a seguito di accordo con i medesimi”*.

Letto l'articolo 79 dello Statuto speciale, che circoscrive il perimetro del sistema regionale integrato, all'interno del quale sono posti la Regione, le Province autonome, gli enti locali e i relative organismi strumentali pubblici e privati, le aziende sanitarie, le università, le camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati in via ordinaria;

Dato atto che Trentino Lunch s.r.l., con sede a Rovereto, ha per oggetto la prestazione di servizi sostitutivi di mensa, di servizi di ristorazione aziendale e scolastica e simili, mediante emissione, commercializzazione, distribuzione e collocamento presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni, anche in formato elettronico o dematerializzati, ed attività di consulenza e promozione in detti campi, nonché, in genere, le attività connesse e complementari e ciò sia in proprio che per conto di terzi o con la partecipazione di terzi, a beneficio dei dipendenti degli enti del sistema regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto di Autonomia;

Landesgesetzes vom 3. April 1997, Nr. 7, eingeführt mit Art. 19 des Landesgesetzes vom 23. März 2020, Nr. 2, ermächtigt wird;

Aufgrund des Art. 75-*quinquies* Abs. 1 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 7/1997 i.d.g.F., laut dem die Provinz den alternativen Mensadienst anstatt über eine Ausschreibung auch direkt mittels geeigneter Berechtigungsmittel für das Personal der Provinz und der anderen dem integrierten regionalen Territorialsystem laut Art. 79 des Sonderstatuts angehörenden Körperschaften aufgrund eines Abkommens mit denselben führen kann;

Nach Einsichtnahme in den Art. 79 des Sonderstatuts, der das integrierte regionale Territorialsystem definiert, welches die Region, die Autonomen Provinzen, die örtlichen Körperschaften mit den jeweiligen öffentlichen und privaten instrumentalen Einrichtungen, die Sanitätsbetriebe, die Universitäten, die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern sowie die anderen Körperschaften und Einrichtungen, für deren Ordnung die Region oder die Provinzen zuständig sind und die von diesen auf ordentlichem Weg finanziert werden, umfasst;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass der Gesellschaftszweck von Trentino Lunch s.r.l. mit Sitz in Rovereto die Bereitstellung von alternativen Mensadiensten, Betriebs- und Schulverpflegungsdiensten u. dgl. m. durch Ausstellung, Vermarktung, Vertrieb und Ausgabe an Dritte von Essensgutscheinen oder sonstigen Berechtigungsmitteln auch in elektronischer oder entmaterialisierter Form, sowie Beratungs- und Werbetätigkeiten in diesen Bereichen und allgemein damit zusammenhängende und ergänzende Tätigkeiten, sowohl allein als auch im Auftrag Dritter oder unter Beteiligung Dritter, zugunsten der Bediensteten der dem integrierten regionalen Territorialsystem laut Art. 79 des Sonderstatuts angehörenden Körperschaften umfasst;

Vista la disciplina relativa alla partecipazione della Regione in società di capitali, contenuta nel Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm., recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, di seguito *“T.U.S.P.”*, recepito con legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, in conformità alla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 23 del medesimo Testo Unico;

Visto l’articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., che individua le attività in relazione alle quali le amministrazioni pubbliche possono acquisire e mantenere partecipazioni in società, fra le quali alla lettera d) è indicata l’*“autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”*;

Richiamata inoltre la normativa regionale per quanto concerne le competenze in materia di acquisizione delle partecipazioni, in particolare l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 e ss.mm., ai sensi del quale *“La Giunta regionale è autorizzata ad assumere partecipazioni societarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali o per fini strategici. Per le predette finalità la Giunta regionale approva uno specifico programma, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale”*;

Visto l’articolo 5 del T.U.S.P., che prevede:

- l’onere di motivazione analitica con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità

Aufgrund der Bestimmungen betreffend die Beteiligung der Region an Kapitalgesellschaften gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 19. August 2016, Nr. 175 i.d.g.F. (Einheitstext über die Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung, kurz TUSP), übernommen mit Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 entsprechend der Schutzklausel gemäß Art. 23 des besagten Einheitstextes;

Aufgrund des Art. 4 Abs. 2 Buchst. b) des TUSP, in dem unter den festgelegten Tätigkeiten, für die die öffentlichen Verwaltungen Gesellschaftsbeteiligungen erwerben und beibehalten dürfen, *die Eigenproduktion von Gütern oder Dienstleistungen, die der oder den beteiligten öffentlichen Körperschaften bzw. der Ausübung deren Aufgaben dienlich sind, unter Einhaltung der in den EU-Richtlinien in Sachen öffentliche Verträge und in den entsprechenden staatlichen Umsetzungsbestimmungen vorgesehenen Bedingungen* vorgesehen ist;

Aufgrund der Regionalbestimmungen betreffend die Befugnisse in Sachen Erwerb von Beteiligungen, und zwar insbesondere des Art. 2 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2010, Nr. 4 i.d.g.F., laut dem *die Regionalregierung zur Übernahme von Gesellschaftsbeteiligungen für die Durchführung der institutionellen Aufgaben der Region oder für strategische Zwecke ermächtigt wird und sie hierfür nach Einholung der Stellungnahme der zuständigen Gesetzgebungskommission des Regionalrates, ein spezifisches Programm genehmigt*;

Aufgrund des Art. 5 des TUSP, welcher Nachstehendes vorsieht:

- die Pflicht zur detaillierten Begründung der Notwendigkeit der Gesellschaft für die Ausübung der institutionellen Aufgaben laut Art. 4, wobei die Gründe für die Entscheidung sowie die dadurch verfolgten Ziele auch hinsichtlich deren wirtschaftlicher Rentabilität und finanzieller Nachhaltigkeit der direkten

finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (comma 1, prima parte);

- la verifica, in sede di motivazione, della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (comma 1, ultimo periodo);
- il controllo circa la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (comma 2);
- l'obbligo di dare comunicazione del provvedimento con cui si dispone l'acquisizione della partecipazione pubblica alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (comma 3);

Visto altresì l'articolo 8 del T.U.S.P., che disciplina l'acquisto di partecipazioni in società già costituite, con rinvio al precedente articolo 7, il quale prevede:

- che la deliberazione di partecipazione sia adottata dal competente organo dell'ente (comma 1), da individuare nella Giunta regionale ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto di Autonomia e dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 2010, n.4 e ss.mm.;
- che nell'atto deliberativo, nel caso di società a responsabilità limitata, siano indicati gli elementi di cui all'articolo 2463 del codice civile (comma 3);
- che l'atto venga pubblicato sul sito internet dell'amministrazione pubblica partecipante (comma 4); in particolare, l'articolo 22, comma 1, lettera d-bis)

oder ausgelagerten Verwaltung der Dienstleistung (Abs. 1, erster Teil);

- die Überprüfung – im Rahmen der Begründung – der Vereinbarkeit der Entscheidung mit den Grundsätzen der Effizienz, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit (Abs. 1, letzter Satz);
- die Überprüfung der Vereinbarkeit der geplanten finanziellen Maßnahme mit den Bestimmungen der EU-Verträge und insbesondere mit den EU-Bestimmungen in Sachen staatliche Beihilfen für Unternehmen (Abs. 2);
- die Pflicht die Kontrollsektion des Rechnungshofs und die Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde über die Maßnahme betreffend den Erwerb von öffentlichen Beteiligungen zu benachrichtigen (Abs. 3);

Aufgrund ferner des Art. 8 des TUSP betreffend den Erwerb von Beteiligungen an bereits bestehenden Gesellschaften, welcher auf den Art. 7 verweist und Nachstehendes vorsieht:

- der Beschluss betreffend die Beteiligung muss vom zuständigen Organ der Körperschaft (Abs. 1) erlassen werden, und zwar gemäß Art. 44 des Sonderstatuts sowie Art. 2 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2010, Nr. 4 i.d.g.F. die Regionalregierung;
- im Fall einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung müssen im Beschluss die Angaben laut Art. 2463 des Zivilgesetzbuchs angeführt werden (Abs. 3);
- die Maßnahme muss auf der Website der beteiligten öffentlichen Verwaltung veröffentlicht werden (Abs. 4); insbesondere ist gemäß Art. 22 Abs. 1

del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. prevede la pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" dei provvedimenti in materia di acquisto di partecipazioni in società già costituite;

Ritenuto che ai sensi dell'articolo 5 del T.U.S.P. l'acquisizione della partecipazione in Trentino Lunch s.r.l. sia funzionale all'autoproduzione di servizi strumentali all'ente (articolo 4, comma 2, lettera d), del Testo Unico), disciplinati dalle sopra citate norme della contrattazione collettiva del personale in servizio presso la Regione. Per quanto concerne le ragioni e le finalità che giustificano la scelta di acquisire la partecipazione, nonché la convenienza economica e il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, si richiamano preliminarmente le argomentazioni di cui all'allegato „Programma per l'acquisizione di partecipazioni“, sottoposto al parere della II Commissione legislativa del Consiglio regionale;

Ritenuto quindi che la gestione del servizio mediante una società *in house* consenta una gestione più efficace ed efficiente, anche per effetto di un rapporto più diretto con gli esercenti, i quali beneficiano dell'assenza di commissioni. Si valorizza quindi la filiera corta, con conseguente elevazione della qualità dei pasti offerti. Il principale effetto della nuova forma di gestione sarà verosimilmente l'aumento del numero di esercizi aderenti, con benefici a favore della possibilità di scelta dei fruitori del servizio. Inoltre, l'affidamento *in house* consentirà di espletare un'attività di verifica e supervisione più attenta e pregnante sul servizio erogato, con particolare attenzione alla qualità e all'equità del servizio;

Buchst. d-bis) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. März 2013, Nr. 33 i.d.g.F. die Veröffentlichung der Maßnahmen betreffend den Erwerb von Beteiligungen an bereits bestehenden Gesellschaften im Bereich „Transparente Verwaltung“ vorgesehen;

Nach Dafürhalten, dass gemäß Art. 5 des TUSP der Erwerb von Beteiligungen an Trentino Lunch s.r.l. für die Eigenproduktion von der Körperschaft dienlichen Dienstleistungen (Art. 4 Abs. 2 Buchst. d) des Einheitstextes) nützlich ist, die in den vorgenannten tarifvertraglichen Bestimmungen für das bei der Region Dienst leistende Personal geregelt sind. Hinsichtlich der Gründe und Ziele, die den Beschluss betreffend den Erwerb der Beteiligung rechtfertigen, sowie der wirtschaftlichen Rentabilität und der Einhaltung der Grundsätze der Effizienz, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit wird vorab auf die Ausführungen laut dem beiliegenden „Programm für den Erwerb von Gesellschaftsbeteiligungen“ verwiesen, das der II. Gesetzgebungskommission des Regionalrats zur Stellungnahme vorgelegt wurde;

Nach Dafürhalten demnach, dass die Erbringung der Dienstleistung über eine In-House-Gesellschaft eine effektivere und effizientere Verwaltung ermöglicht, auch aufgrund einer direkteren Beziehung zu den Gastbetrieben, die vom Entfallen der Provisionen profitieren. Dadurch werden die kurzen Lieferketten aufgewertet und folglich die Qualität der angebotenen Mahlzeiten verbessert. Durch diese neue Dienstleistungsform werden sich wahrscheinlich auch die Zahl der teilnehmenden Gastbetriebe erhöhen und die Nutzer der Dienstleistung somit mehr Auswahlmöglichkeiten haben; Darüber hinaus wird die In-House-Vergabe eine sorgfältigere und genauere Kontrolle und Überwachung der erbrachten Dienstleistung ermöglichen, wobei besonderes Augenmerk auf die Qualität und Angemessenheit der Dienstleistung gelegt wird;

Ritenuto che la sostenibilità finanziaria dell'operazione e della società derivino dalla gestione complessiva del sistema, come attentamente descritta nell'analisi redatta da Trentino Sviluppo s.p.a. e registrata agli atti *sub* prot. n. 20569-A di data 31 agosto 2021;

Accertato che l'intervento è compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del T.U.S.P., anche alla luce del fatto che la società è tenuta ad applicare le procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti e non riceve agevolazioni distorsive della concorrenza, con particolare riferimento all'ambito transfrontaliero;

Richiamati gli elementi di cui all'articolo 2463 del codice civile, come previsto dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 del T.U.S.P., ovvero:

- Denominazione: Trentino Lunch s.r.l.;
- Sede legale: Rovereto (TN);
- Base sociale come risultante dal Registro delle Imprese alla data di adozione della presente deliberazione: 100% delle quote intestate a Trentino Sviluppo s.r.l.;
- Oggetto sociale:
„1. ai sensi dell'articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, introdotto dall'articolo 19 della legge provinciale 23 marzo 2020, n.2, tenuto conto della normativa statale sui contratti pubblici (artt. 5 e 192 d.lgs. 50/2016), la società ha per oggetto la prestazione di servizi sostitutivi di mensa, di servizi di ristorazione aziendale e scolastica e simili, mediante emissione, commercializzazione, distribuzione e collocamento presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni, anche in formato elettronico o dematerializzati, ed attività di consulenza e promozione in detti campi, nonché, in genere, le attività connesse e complementari e ciò sia in proprio che per conto di terzi o con la partecipazione di terzi, a

Nach Dafürhalten, dass sich die finanzielle Nachhaltigkeit des Vorhabens und der Gesellschaft aus der Gesamtverwaltung des Systems – wie in der von Trentino Sviluppo s.p.a. verfassten und unter Prot. Nr. 20569-A am 31. August 2021 registrierten Analyse detailliert erläutert – ergibt;

Nach Feststellung der Tatsache, dass die Maßnahme mit den EU-Bestimmungen in Sachen staatliche Beihilfen gemäß Art. 5 Abs. 2 des TUSP vereinbar ist, da die Gesellschaft bei der Wahl ihrer Vertragspartner die Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter anzuwenden hat und keine Beihilfen bezieht, die eine Wettbewerbsverzerrung insbesondere im grenzüberschreitenden Bereich bewirken;

Nach Verweis auf die Angaben laut Art. 2463 des Zivilgesetzbuchs, wie gemäß Art. 7 in Verbindung mit Art. 8 des TUSP vorgesehen ist, und zwar:

- Benennung: Trentino Lunch s.r.l.;
- Rechtssitz: Rovereto (TN);
- Gesellschaftsgrundlage laut Unternehmensregister zum Datum der Genehmigung dieses Beschlusses: 100 % der Anteile im Eigentum von Trentino Sviluppo s.r.l.;
- Gesellschaftszweck:
„1. Gemäß Art. 75-quinquies des Landesgesetzes Trient vom 3. April 1997, Nr. 7, eingeführt mit Landesgesetz vom 23. März 2020, Nr. 2, unter Berücksichtigung der gesamtstaatlichen Bestimmungen über das öffentliche Vertragswesen (Art. 5 und 192 GvD Nr. 50/2016) bezweckt die Gesellschaft die Bereitstellung von alternativen Mensadiensten, Betriebs- und Schulverpflegungsdiensten u. dgl. m. durch Ausstellung, Vermarktung, Vertrieb und Ausgabe an Dritte von Essensgutscheinen oder sonstigen Berechtigungsmitteln – auch in elektronischer oder entmaterialisierter Form –, sowie Beratungs- und Werbetätigkeiten in diesen Bereichen und allgemein damit zusammenhängende und ergänzende Tätigkeiten, sowohl allein als auch im

beneficio dei dipendenti degli enti del sistema regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

2. nel perseguimento dei propri scopi sociali la società promuoverà un adeguato raccordo e coordinamento fra le proprie iniziative e quelle dei soggetti deputati a svolgere attività di promozione delle produzioni trentine;

3. la società opera prevalentemente con la Provincia Autonoma di Trento, con la società cooperativa che l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCHEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la Provincia di Trento, con la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e con gli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale ed in particolare con quelli anche appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato, ivi inclusi i loro enti ed organismi strumentali;

4. la società uniforma le proprie attività ai principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, purché nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica, delle direttive del socio e di quelle emanate dalla Provincia Autonoma di Trento; del rispetto di queste ultime dovrà essere dato conto nella relazione annuale sulla gestione da parte dell'organo amministrativo e, ove nominato, dall'organo di controllo di cui all'art. 29 del presente statuto;

5. eventuali rapporti tra la società ed i soci, che esulino dal rapporto sociale, sono disciplinati da apposite convenzioni contenenti gli obblighi ed i diritti delle parti, ivi compresa la

Auftrag Dritter oder unter Beteiligung Dritter, zugunsten der Bediensteten der dem integrierten regionalen Territorialsystem laut Art. 79 des Sonderstatuts angehörenden Körperschaften;

- *2. Bei der Umsetzung ihrer Ziele bemüht sich die Gesellschaft um eine angemessene Abstimmung und Koordinierung zwischen ihren eigenen Initiativen und jenen der mit der Absatzförderung der Trentiner Produkte beauftragten Einrichtungen;*

- *3. Die Gesellschaft arbeitet hauptsächlich mit der Autonomen Provinz Trient, mit der Genossenschaft, die der Gesamtstaatliche Verband der italienischen Gemeinden (ANCI) und der Gesamtstaatliche Verband der italienischen Berggemeinden (UNCHEM) in ihren Statuten als ihre Vertretung für die Provinz Trient anerkennen, mit der Autonomen Region Trentino-Südtirol und mit den dem integrierten regionalen Territorialsystem laut Art. 79 des Sonderstatuts angehörenden Körperschaften und insbesondere mit den dem integrierten Landesterritorialsystem angehörenden Körperschaften einschließlich ihrer instrumentalen Körperschaften und Einrichtungen;*

- *4. Die Gesellschaft übt ihre Tätigkeit nach den Grundsätzen der Transparenz, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Wirksamkeit aus und kann einzelne Tätigkeiten oder bestimmte Dienstleistungen auslagern, sofern sie die Bestimmungen über Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter, die Richtlinien des Gesellschafters und der Autonomen Provinz Trient beachtet; die Einhaltung der letztgenannten ist im jährlichen Geschäftsbericht des Verwaltungsorgans und, sofern ernannt, des Aufsichtsorgans laut Art. 29 dieser Satzung zu bestätigen;*

- *5. Eventuelle Beziehungen zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern, die über das Gesellschaftsverhältnis hinausgehen, werden durch spezifische*

possibilità che i soci curino per conto della società e nell'interesse della stessa taluni adempimenti legati alla sua gestione, adempimenti di legge per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi e forniture specifiche, ovvero effettui operazioni finanziarie e immobiliari necessarie per consentire alla società di raggiungere il proprio oggetto sociale, ovvero destini alla società risorse umane e strumentali al fine del perseguimento dello scopo sociale. Le convenzioni disciplineranno altresì le modalità di finanziamento dell'attività della società da parte dei soci;

6. sono escluse dall'oggetto sociale le operazioni di carattere fiduciario, la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, l'esercizio professionale sotto qualsiasi forma del credito, dell'intermediazione in valori mobiliari, di ogni altra attività finanziaria o professionale riservate per legge ed in genere qualsiasi altra attività nei confronti del pubblico;

7. in caso di affidamento diretto di compiti alla società da parte dei soci, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere relativo a questi; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo alle condizioni di legge“;

- Capitale sociale: Euro 750.000,00;

Considerato che con nota prot. 9083-P di data 14 aprile 2021 il Presidente ha comunicato al Consiglio regionale – ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 4/2010 e ss.mm. - che l'esecutivo intende acquisire una partecipazione azionaria in una società *in house* della Provincia Autonoma di Trento,

Vereinbarungen geregelt, in denen die Pflichten und Rechte der Vertragspartner festgelegt werden; dazu gehört auch die Möglichkeit für die Gesellschafter, im Auftrag und im Interesse der Gesellschaft bestimmte mit der Geschäftsführung zusammenhängende Leistungen oder gesetzlich vorgesehene Leistungen zwecks Ausführung von Arbeiten und Erwerb von Gütern und Dienstleistungen und spezifischen Lieferungen zu erbringen oder Finanz- und Immobiliengeschäfte zu tätigen, die erforderlich sind, um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, ihren Gesellschaftszweck zu erreichen, oder der Gesellschaft personelle und technische Ressourcen zur Erreichung des Gesellschaftszwecks zuzuweisen. Darüber hinaus werden in den Vereinbarungen auch die Modalitäten der Finanzierung der Gesellschaftstätigkeit seitens der Gesellschafter geregelt;

- *6. Der Gesellschaftszweck umfasst weder Treuhandgeschäfte noch die Entgegennahme von Spareinlagen in jeglicher Form, die gewerbsmäßige Kreditvergabe in jeglicher Form, die Vermittlung von Wertpapieren, jede andere gesetzlich vorbehaltene finanzielle oder freiberufliche Tätigkeit und allgemein jede andere Tätigkeit gegenüber der Öffentlichkeit;*

- *7. Bei direkter Übertragung von Aufgaben an die Gesellschaft durch die Gesellschafter müssen mehr als achtzig Prozent des Umsatzes auf diese Aufgaben entfallen; eine Produktion über die vorgenannte Umsatzgrenze hinaus ist nur unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen zulässig“;*

- Gesellschaftskapital: 750.000,00 Euro;

In Anbetracht der Tatsache, dass der Präsident mit Schreiben vom 14. April 2021, Nr. 9083-P den Regionalrat gemäß Art. 2 Abs. 2 des Regionalgesetzes Nr. 4/2010 i.d.g.F. darüber informiert hat, dass die Regionalregierung beabsichtigt, eine Beteiligung an einer In-House-Gesellschaft

alla quale affidare la gestione del servizio sostitutivo di mensa. Per tanto, veniva contestualmente trasmesso il „*Programma per l'acquisizione di partecipazioni*“, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4, per l'espressione del prescritto parere da parte della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale;

Dato atto che con nota prot. 11513-A di data 7 maggio 2021 il Consiglio regionale ha comunicato che la II Commissione legislativa ha espresso parere favorevole in relazione alla proposta sottoposta alla stessa dal Presidente della Regione;

Visto l'allegato schema di convenzione per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta elaborato dalla Provincia in collaborazione con i contraenti pubblici coinvolti e ritenuto che lo stesso sia meritevole di essere approvato;

Preso atto che la Provincia autonoma di Trento, prima di approvare formalmente detto schema di convenzione, deve acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie locali e pertanto il testo potrebbe subire delle modifiche;

Dato atto che la citata convenzione risulta conforme alla disciplina di settore relativa all'esercizio del controllo analogo congiunto, funzionale all'affidamento di servizi *in house providing*;

Vista la propria deliberazione 23 dicembre 2020, n. 213, con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023;

Vista la propria deliberazione 23 dicembre

der Autonomen Provinz Trient zu erwerben, um dieser die Führung des alternativen Mensadienstes anzuvertrauen und dass gleichzeitig das „*Programm für den Erwerb von Gesellschaftsbeteiligungen*“ gemäß Art. 2 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2010, Nr. 4 übermittelt wurde, um die vorgeschriebene Stellungnahme der zuständigen Gesetzgebungskommission des Regionalrats einzuholen;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass der Regionalrat mit Schreiben vom 7. Mai 2021, Prot. Nr. 11513-A mitgeteilt hat, dass die II. Gesetzgebungskommission eine positive Stellungnahme zu dem vom Präsidenten der Region eingebrachten Vorschlag abgegeben hat;

Nach Einsichtnahme in den beiliegenden Entwurf der gesellschaftsrechtlichen Nebenvereinbarung betreffend die gemeinsame Ausübung der analogen Kontrolle, die von der Provinz in Zusammenarbeit mit den beteiligten öffentlichen Vertragspartnern ausgearbeitet wurde, und nach Dafürhalten, dass dieser genehmigt werden kann;

Festgestellt, dass die Autonome Provinz Trient das Gutachten des Rats der Lokalautonomien einholen muss, bevor der Entwurf der gesellschaftsrechtlichen Nebenvereinbarung genehmigt werden kann, und der vorliegende Text daher noch abgeändert werden könnte;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass diese Vereinbarung den Bestimmungen im Bereich der Ausübung der gemeinsamen analogen Kontrolle entspricht, welche für die Vergabe von In-House-Dienstleistungen erforderlich ist;

Aufgrund des Beschlusses der Regionalregierung vom 23. Dezember 2020, Nr. 213, mit dem der technische Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2021-2023 genehmigt wurde;

Aufgrund des Beschlusses der

2020, n. 214, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 - 2023;

Considerato che con propria deliberazione n. 133 di data 28 luglio 2021 - in sede di variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale a seguito dell'asestamento del bilancio di previsione - su richiesta della Segreteria generale è stato aumentato lo stanziamento del capitolo U01033.0000 per l'esercizio finanziario 2021, in previsione dell'acquisizione della partecipazione in Trentino Lunch s.r.l.;

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo U01033.0000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 28 della LR 3/2009 e s.m.;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di approvare il *“Programma per l'acquisizione di partecipazioni”* ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.R. n.4/10 e ss.mm., che unito al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. di acquistare, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale, una quota per un valore nominale di € 500,00 della società Trentino Lunch s.r.l., con sede a Rovereto (TN);

3. di autorizzare il Presidente della Regione, e in caso di assenza il Vicepresidente sostituto del Presidente, alla stipula del contratto di acquisto delle quote secondo quanto previsto al punto 2 del dispositivo;

4. di approvare e di impegnare a favore di

Regionalregierung vom 23. Dezember 2020, Nr. 214, mit dem der Verwaltungshaushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2021-2023 genehmigt wurde;

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass mit Beschluss der Regionalregierung vom 28. Juli 2021, Nr. 133 betreffend Änderungen zum technischen Begleitbericht und zum Verwaltungshaushalt infolge des Nachtragshaushalts der Ansatz im Kap. U01033.0000 für das Haushaltsjahr 2021 auf Antrag des Generalsekretariats im Hinblick auf den Erwerb der Beteiligung an Trentino Lunch s.r.l. erhöht wurde;

Nach Feststellung der Tatsache, dass im Kap. U01033.0000 des Ausgabenvoranschlages für das laufende Haushaltsjahr Mittel zur Verfügung stehen und dass die Ausgabe mit den Regeln der öffentlichen Finanzen im Sinne des Art. 28 des RG Nr. 3/2009 i.d.g.F. vereinbar ist;

beschließt die Regionalregierung

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

1. das *„Programm für den Erwerb von Gesellschaftsbeteiligungen“* gemäß Art. 2 Abs. 2 des RG Nr. 4/2010 i.d.g.F., welches diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegt, zu genehmigen (Anlage A);

2. durch Zeichnung einer Kapitalerhöhung einen Anteil im Nennwert von 500,00 Euro an der Gesellschaft Trentino Lunch s.r.l. mit Sitz in Rovereto (TN) zu erwerben;

3. den Präsidenten der Region und im Fall seiner Abwesenheit den Vizepräsidenten-Stellvertreter des Präsidenten zu ermächtigen, den Vertrag zum Erwerb der Anteile laut Z. 2 des beschließenden Teils zu unterzeichnen;

4. die Ausgabe in Höhe von 500,00 Euro laut

Trentino Lunch s.r.l., con sede a Rovereto, la spesa di Euro 500,00 di cui al punto 2 del dispositivo, sul capitolo di spesa U01033.0000 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario in corso, imputando la stessa come segue:

Z. 2 des beschließenden Teils zugunsten von Trentino Lunch s.r.l mit Sitz in Rovereto im Kap. U01033.0000 des Ausgabenvoranschlages für das laufende Haushaltsjahr zu genehmigen, zweckzubinden und wie folgt anzulasten:

Capitolo Kapitel	Missione Aufgaben- bereich	Programma Programm	Titolo Titel	Macro- Aggregato Gruppierung	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti) Identif. Conto FIN (5. Ebene Kostenplan)	Esercizio Esigibilità 2021 Fälligkeit Haushalt 2021
U01033.0000	01	03	3	01	U.3.01.01.03.002	€ 500,00

5. di autorizzare il Dirigente preposto alla Segreteria generale a porre in essere tutti gli adempimenti ulteriori e conseguenti alla presente deliberazione, tra cui l'impegno delle spese contrattuali conseguenti all'acquisto della quota;

5. den Leiter des Generalsekretariats zu ermächtigen, alle weiteren und sich aus diesem Beschluss ergebenden Maßnahmen – einschließlich der Zweckbindung der vertraglichen Kosten, die sich aus dem Erwerb der Anteile ergeben – zu ergreifen;

6. di approvare lo schema di convenzione per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta nei confronti della società Trentino Lunch s.r.l., che unito al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (allegato B);

6. den Entwurf der gesellschaftsrechtlichen Nebenvereinbarung betreffend die gemeinsame Ausübung der analogen Kontrolle, welcher diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegt, zu genehmigen (Anlage B);

7. di autorizzare il Presidente della Regione, o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente sostituto del Presidente, alla sottoscrizione dell'atto di cui al punto 6, dando mandato al sottoscrittore di apportare le integrazioni e/o modifiche non sostanziali per la Regione che si rendessero necessarie e/o opportune;

7. den Präsidenten der Region und im Fall seiner Abwesenheit oder Verhinderung den Vizepräsidenten-Stellvertreter des Präsidenten zu ermächtigen, den Akt laut Z. 6 zu unterzeichnen, und den Unterzeichner zu ermächtigen, alle erforderlichen und/oder zweckdienlichen und für die Region unerheblichen Ergänzungen bzw. Änderungen vorzunehmen;

8. di incaricare la struttura competente in materia di partecipazioni societarie affinché trasmetta la presente deliberazione alla società ed effettui le comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 3, del T.U.S.P.;

8. die für Gesellschaftsbeteiligungen zuständige Organisationsstruktur zu beauftragen, diesen Beschluss der Gesellschaft weiterzuleiten und die Mitteilungen laut Art. 5 Abs. 3 des TUSP vorzunehmen;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

9. zu bestätigen, dass gegen diese Maßnahme alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden können:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento

- Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht

ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DER PRÄSIDENT

Maurizio Fugatti

firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Trient im Sinne des gesetzvertretenden Dekrets vom 2. Juli 2010, Nr. 104;

- außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DER GENERALSEKRETÄR
DER REGIONALREGIERUNG

Michael Mayr

firmato digitalmente / digital signiert

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONOMA TRENTIN-SÜDTIROL

PROGRAMMA PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI

ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4

parere favorevole della II Commissione legislativa del Consiglio
regionale, espresso in data 7 maggio 2021



SOMMARIO

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | AZIONI DI MIGLIORAMENTO PER LA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/
SÜDTIROL | PAG. 3 |
| 2. | AQUISIZIONE QUOTE NUOVA SOCIETÀ | PAG. 4 |
| 3. | LE REGOLE DI LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE PER L'ACQUISIZIONE | PAG. 4 |



1. AZIONI DI MIGLIORAMENTO PER LA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/ SÜDTIROL

L'amministrazione regionale assicura il servizio alternativo di mensa in favore dei dipendenti e tale servizio è espletato da terzi gestori di servizi di ristorazione, la cui scelta avviene applicando le norme che disciplinano le procedure di appalto.

Dovendo procedere ad un nuovo affidamento del servizio, essendo quello precedentemente in essere scaduto, la Giunta regionale ha valutato positivamente l'opportunità di affidare il servizio ad una società in house.

Va innanzitutto premesso che la Provincia autonoma di Trento è stata autorizzata, con l'articolo 75 *quinquies* della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m., a procedere alla gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa attraverso una propria società strumentale. In tale contesto la Provincia autonoma di Trento ha comunicato alla Regione di aver affidato il servizio alla propria società controllata Trentino Sviluppo e, con la medesima nota, ha informato di aver avviato l'iter per consentire ad altri Enti, tra i quali la Regione, di diventare azionisti della società affinché anche questi Enti possano procedere all'affidamento diretto del servizio sostitutivo di mensa. Nel frattempo, la Provincia autonoma di Trento ha avviato l'iter per la costituzione di una nuova società, controllata da Trentino Sviluppo, avente quale oggetto esclusivo la gestione del servizio alternativo di mensa. A tal fine è stato approvato dal Consiglio provinciale di Trento l'art. 1 della legge provinciale 8 marzo 2021 che, integrando l'articolo 75 *quinquies* della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 introduce, appunto, la possibilità dell'affidamento ad una società controllata da Trentino Sviluppo anziché a Trentino Sviluppo stessa.

La gestione del servizio sostitutivo di mensa attraverso una società in house consente una gestione maggiormente efficace ed efficiente, anche per effetto di un rapporto più diretto con gli esercenti. Costoro beneficiano di una maggiore sostenibilità dei costi in considerazione della possibilità di operare in assenza di commissioni. La soluzione prospettata permette di garantire un migliore servizio nei confronti del personale, grazie al pieno valore facciale del buono pasto e alla prevista valorizzazione della filiera corta, con conseguente elevazione del livello qualitativo e quantitativo dei pasti offerti. Presenta, inoltre, un vantaggio per gli esercenti e questo potrà favorire l'aumento dell'adesione da parte degli esercizi ampliando la possibilità di scelta per gli stessi dipendenti. Da un punto di vista amministrativo/procedurale,



l'affidamento diretto fa venir meno la necessità di esperire gli adempimenti connessi ad una procedura di gara con la rispettiva tempistica. Consente inoltre una più attenta modalità di verifica e di supervisione del servizio di mensa erogato.

2. ACQUISIZIONE QUOTE NUOVA SOCIETÀ

La partecipazione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol al capitale sociale della nuova società in house è condizione imprescindibile per il legittimo affidamento diretto del servizio di mensa. Oltre al rapporto di partecipazione societaria è necessaria la sussistenza del controllo analogo sulla società esercitato da tutti i soci della medesima.

Il progetto, in fase di perfezionamento, prevede la costituzione da parte della Provincia autonoma di Trento di una nuova società a responsabilità limitata, controllata da Trentino Sviluppo S.p.A., che avrà come oggetto principale la gestione del servizio sostitutivo di mensa. Il capitale sociale minimo ammonterà a 750.000 euro e quote di capitale saranno messe a disposizione di altri soci pubblici interessati all'affidamento del servizio. La struttura sociale dovrà essere snella al fine di ottimizzare i costi.

La Giunta regionale, dopo aver acquisito sul presente programma il parere della Commissione legislativa consiliare, potrà approvarlo formalmente e darne attuazione acquisendo una quota di capitale della new co. individuata nell'ordine dell'1%. A questa operazione seguirà l'adozione di appositi patti tra i soci che consentiranno di impostare un controllo analogo congiunto sulla società. L'atto deliberativo attuativo del presente programma darà atto del rispetto dei vincoli normativi sotto riportati.

Si ipotizza di concludere le operazioni societarie entro il 30 giugno 2021 cosicché il servizio di mensa possa essere affidato alla nuova società a decorrere dal 1. luglio prossimo.

3. LE REGOLE DI LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI

3.1 LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2010, N. 4 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2015, N. 28 (LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ 2016).



Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4, come modificato dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28, autorizza la Giunta regionale ad assumere partecipazioni societarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali o per fini strategici.

Per le predette finalità la Giunta regionale predispone uno specifico programma, che sottopone al parere della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale e successivamente lo approva con proprio atto.

3.2 LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2016, N. 16 (LEGGE REGIONALE COLLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ 2017).

Con l'articolo 10 si è inteso adeguare le disposizioni regionali in materia di società partecipate dalla Regione alle novità introdotte dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Nello specifico sono state introdotte disposizioni specifiche che mirano a raggiungere le finalità di cui all'articolo 11, commi 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 175/2016.

3.3 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 E SS. MM. RECANTE "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA".

Il decreto legislativo n. 175/2016 e ss. mm. rappresenta la disciplina in materia societaria. Trattasi del provvedimento attuativo dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. legge Madia.

Sono richiamate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 4 il quale detta le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, dell'articolo 5 che prevede la motivazione analitica con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, dell'articolo 8 che detta disposizioni riguardo l'acquisto di partecipazioni in società già costituite.



L'acquisizione della partecipazione nella nuova società verrà realizzata nel rispetto dei criteri di cui agli articoli precedenti e precisamente:

- legalità sostanziale
- conformità alle finalità istituzionali (vincolo di scopo)
- compatibilità delle attività (vincolo di attività)
- sostenibilità finanziaria e patrimoniale
- convenienza economica



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONOMA TRENTIN-SÜDTIROL

PROGRAMM FÜR DEN ERWERB VON BETEILIGUNGEN

im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes vom 14.12.2010, Nr. 4

Positive Stellungnahme der 2. Gesetzgebungskommission des
Regionalrats, abgegeben am 7. Mai 2021



INHALTSVERZEICHNIS

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | VERBESSERUNGSMASSNAHMEN FÜR DIE AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL | SEITE 3 |
| 2. | ERWERB VON BETEILIGUNGEN AN DER NEUEN GESELLSCHAFT | SEITE 4 |
| 3. | REGIONALE UND GESAMTSTAATLICHE BESTIMMUNGEN ÜBER DEN ERWERB VON BETEILIGUNGEN | SEITE 5 |



1. VERBESSERUNGSMASSNAHMEN FÜR DIE AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Die Regionalverwaltung bietet den Bediensteten einen alternativen Mensadient an, der von gemäß den Bestimmungen über die Vergabeverfahren ausgewählten Dritten, die Lunch-Service anbieten, durchgeführt wird.

Da der bestehende Vertrag ausgelaufen ist und der Dienst neu vergeben werden muss, hat sich die Regionalregierung dafür ausgesprochen, den Dienst einer In-House-Gesellschaft anzuvertrauen.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Autonome Provinz Trient gemäß Art. 75-quinquies des Landesgesetzes vom 3. April 1997, Nr. 7 i.d.g.F. berechtigt ist, den alternativen Mensadient direkt über eine eigene instrumentale Gesellschaft zu führen. Diesbezüglich hat die Autonome Provinz Trient der Region mitgeteilt, dass sie den Dienst der von ihr kontrollierten Gesellschaft Trentino Sviluppo anvertraut und gleichzeitig das Verfahren eingeleitet hat, das es anderen Körperschaften – darunter auch der Region – ermöglichen wird, Anteilseigner der Gesellschaft zu werden, damit auch diese Körperschaften den alternativen Mensadient direkt vergeben können. In der Zwischenzeit hat die Autonome Provinz Trient das Verfahren zur Gründung einer neuen von Trentino Sviluppo kontrollierten Gesellschaft eingeleitet, deren Gesellschaftszweck ausschließlich die Führung des alternativen Mensadientes ist. Zu diesem Zweck hat der Trentiner Landtag den Art. 1 des Landesgesetzes vom 8. März 2021 genehmigt, welcher durch Ergänzung des Art. 75-quinquies die Möglichkeit einführt, anstelle von Trentino Sviluppo selbst eine von Trentino Sviluppo kontrollierte Gesellschaft zu beauftragen.

Die Führung des alternativen Mensadientes seitens einer In-House-Gesellschaft ermöglicht auch aufgrund einer engeren Beziehung zu den Gastwirten einen wirksameren und effizienteren Dienst. Da diese provisionsfrei arbeiten können, profitieren sie von einer größeren Kostentragfähigkeit. Die vorgeschlagene Lösung ermöglicht dank des vollen Nennwerts des Essensgutscheins, der geplanten Verbesserung der kurzen Versorgungskette und der entsprechenden Steigerung der Qualität und Quantität der angebotenen Mahlzeiten eine bessere Dienstleistung für das Personal. Ferner ist sie auch für die Gastwirte vorteilhaft, weshalb sich eine größere Anzahl von Betrieben beteiligen und für die Bediensteten eine größere Auswahlmöglichkeit bestehen wird. Aus verwaltungs- und verfahrenstechnischer Sicht



entfällt bei der Direktvergabe die Notwendigkeit, die mit einer Ausschreibung verbundenen Formalitäten und Zeitvorgaben einzuhalten. Ferner gestattet sie eine sorgfältigere Kontrolle und Überwachung des angebotenen Mensadienstes.

2. ERWERB VON BETEILIGUNGEN AN DER NEUEN GESELLSCHAFT

Die Beteiligung der Autonomen Region Trentino-Südtirol am Gesellschaftskapital der neuen In-House-Gesellschaft ist eine wesentliche Voraussetzung für die rechtmäßige Direktvergabe des alternativen Mensadienstes. Neben der Gesellschaftsbeteiligung ist die Ausübung der analogen Kontrolle seitens aller Gesellschafter erforderlich.

Laut dem vor dem Abschluss stehenden Projekt soll die Autonome Provinz Trient eine neue von Trentino Sviluppo AG kontrollierte Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen, deren Hauptgesellschaftszweck die Führung des alternativen Mensadienstes ist. Das Mindestgesellschaftskapital beträgt 750.000 Euro, wobei Kapitalanteile anderen an der Vergabe des Dienstes interessierten öffentlichen Gesellschaftern zur Verfügung gestellt werden. Zwecks Kostenoptimierung ist eine schlanke Gesellschaftsstruktur geplant.

Nach Einholen der Stellungnahme der Gesetzgebungskommission des Regionalrats zu diesem Vorhaben kann die Regionalregierung es formal genehmigen und durch Erwerb eines 1 %igen Anteils am Gesellschaftskapital der „new co.“ umsetzen. Im Anschluss daran können spezifische Gesellschaftervereinbarungen getroffen werden, die eine gemeinsame analoge Kontrolle über die Gesellschaft festlegen. Im beschlussfassenden Akt zur Umsetzung dieses Programms wird die Einhaltung der nachstehend angeführten gesetzlichen Vorschriften bestätigt.

Es wird davon ausgegangen, dass die gesellschaftsrechtlichen Geschäfte bis zum 30. Juni 2021 abgeschlossen sein werden, sodass der alternative Mensadienst ab dem 1. Juli der neuen Gesellschaft übertragen werden kann.



3. REGIONALE UND GESAMTSTAATLICHE BESTIMMUNGEN ÜBER DEN ERWERB VON BETEILIGUNGEN

3.1 REGIONALGESETZ VOM 14. DEZEMBER 2010, NR. 4, GEÄNDERT DURCH REGIONALGESETZ VOM 15. DEZEMBER 2015, NR. 28 (REGIONALES STABILITÄTSGESETZ 2016)

Aufgrund des Art. 2 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2010, Nr. 4 – geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2015, Nr. 28 – wird die Regionalregierung zur Übernahme von Gesellschaftsbeteiligungen für die Durchführung ihrer institutionellen Aufgaben oder für strategische Zwecke ermächtigt.

Für diese Zwecke erstellt die Regionalregierung ein spezifisches Programm, das nach Einholung der Stellungnahme der zuständigen Gesetzgebungskommission des Regionalrates mit eigener Maßnahme genehmigt wird.

3.2 REGIONALGESETZ VOM 15. DEZEMBER 2016, NR. 16 (REGIONALES BEGLEITGESETZ ZUM STABILITÄTSGESETZ 2017 DER REGION)

Durch Art. 10 wurden die regionalen Bestimmungen betreffend Gesellschaftsbeteiligungen den mit GvD vom 19. August 2016, Nr. 175 „Einheitstext in Sachen Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung“ eingeführten Neuerungen angepasst.

Insbesondere wurden spezifische Maßnahmen erlassen, welche das Erreichen der Ziele gemäß Art. 11 Abs. 2, 3, 6 und 7 des GvD Nr. 175/2016 ermöglichen.

3.3 GESETZESVERTRETENDES DEKRET VOM 19. AUGUST 2016, NR. 175 I.D.G.F. „EINHEITSTEXT IN SACHEN GESELLSCHAFTEN MIT ÖFFENTLICHER BETEILIGUNG“

Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 175/2016 i.d.g.F. betrifft die Bestimmungen in Sachen Gesellschaften. Mit dieser Maßnahme wurde der Art. 18 des Ermächtigungsgesetzes Nr. 124/2015 (sog. Madia-Gesetz) umgesetzt.



Besonderes Augenmerk gilt den Bestimmungen laut Art. 4 betreffend die Zielsetzungen, die mittels Erwerb und Verwaltung öffentlicher Beteiligungen verfolgt werden können, sowie laut Art. 5 im Hinblick auf die analytische Begründung der Notwendigkeit der Gesellschaft zur Ausübung der institutionellen Aufgaben und laut Art. 8 betreffend Bestimmungen für den Erwerb von Beteiligungen an bereits bestehenden Gesellschaften.

Der Erwerb der Beteiligung an der neuen Gesellschaft erfolgt unter Beachtung der in den vorstehenden Artikeln genannten Kriterien, und zwar:

- materielle Rechtmäßigkeit;
- Übereinstimmung mit den institutionellen Zielsetzungen (Zweckvorgabe);
- Vereinbarkeit der Tätigkeiten (Tätigkeitsvorgabe);
- finanzielle und vermögensrechtliche Tragbarkeit;
- wirtschaftliche Rentabilität.

ALLEGATO B)

Schema di convenzione per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta relativo all'affidamento *in house* del servizio sostitutivo di mensa alla Trentino Lunch s.r.l. (articolo 75 quinquies l.p. n.7/97).

Premesso che

- l'articolo 19 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, ha introdotto l'articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
- il novellato articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, prevede che:
 1. la Provincia, in alternativa all'appalto, può procedere alla gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti di legittimazione per il personale della Provincia e degli altri Enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale, a seguito di accordo con i medesimi;
 2. ai fini del comma 1 il servizio può essere affidato a una Società strumentale di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 o a una sua controllata;
 3. con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto anche di quanto previsto in materia dalla contrattazione collettiva provinciale, sono individuati:
 - le tipologie degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
 - le caratteristiche degli strumenti di legittimazione alla fruizione del servizio alternativo di mensa aziendale, anche attraverso modalità tecnologiche innovative;
 - i contenuti degli accordi da stipulare con gli esercizi convenzionabili, attribuendo un particolare rilievo agli aspetti qualitativi connessi al servizio;
 - la misura dell'eventuale commissione dovuta dagli esercenti al soggetto gestore del servizio per il pareggio dei costi di gestione dello stesso, anche differenziata per livelli qualitativi del servizio;
- la Giunta provinciale, ai sensi della nuova norma, ha deciso con deliberazione n. 1417 del 18 settembre 2020, di affidare direttamente a Trentino Sviluppo S.p.A. la gestione del servizio sostitutivo di mensa a partire dal primo gennaio 2021.;
- la deliberazione giuntale n. 1417 del 18 settembre 2020 dispone, in particolare:
 - l'integrazione della convenzione in essere per la regolazione dei rapporti della Provincia con Trentino Sviluppo S.p.A. prevedendone il "quinto atto aggiuntivo";

- la definizione delle tipologie degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa aziendale e le caratteristiche del servizio stesso;
 - l'approvazione dei contenuti degli accordi da stipulare con gli esercizi convenzionabili;
 - il rinvio a successivo disciplinare la regolazione dei rapporti gestionali tra Provincia o gli Enti del sistema territoriale integrato e Trentino Sviluppo S.p.A.;
 - l'identificazione di un'applicazione per smartphone, le cui caratteristiche saranno delineate nel disciplinare sopra detto, quale strumento innovativo di legittimazione per la fruizione del servizio alternativo di mensa l'utilizzo;
- la medesima deliberazione stabilisce, inoltre, che non sarà applicata da Trentino Sviluppo S.p.A. alcuna commissione a carico degli esercenti (sino a nuove disposizioni);
 - la scelta compiuta si propone:
 1. di fornire un "servizio di sistema", ovvero un servizio potenzialmente attivabile da tutti gli Enti pubblici interessati di cui al citato articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e, principalmente, da quelli appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2088 del 20 dicembre 2019;
 2. di effettuarlo con una modalità innovativa al fine di perseguire vantaggi in favore di tutti gli attori interessati: gli esercenti dei servizi di ristorazione, gli Enti pubblici e i loro dipendenti;
 - Trentino Sviluppo S.p.A. è una società strumentale della Provincia autonoma di Trento che la possiede al 100% e per la quale svolge *in house* una moltitudine di attività e funzioni disciplinate dalla legge provinciale 13 novembre 1999, n. 6 in tema di incentivi alle imprese, da una Convenzione attuativa della medesima legge provinciale (si veda la deliberazione n. 2391/2016 e successive modifiche ed integrazioni) e da una serie di "atti di indirizzo" formulati nel tempo dalla Giunta provinciale;
 - la deliberazione giuntale n. 1417 del 18 settembre 2020 è stata impugnata dalla società Day Ristoservice S.p.A. e il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con sentenza n. 208 del 18 dicembre 2020, ne ha disposto il parziale annullamento per la parte in cui dispone genericamente l'affidamento in house del servizio *"anche a valere per Enti che, pur rientrando nel novero del sistema territoriale trentino, tuttavia non si trovano nei confronti della Società individuata nella situazione giuridicamente idonea a consentire un affidamento in house, pur nelle svariate forme ora previste dall'articolo 5 del Codice dei contratti."*;
 - la Provincia ha interpellato gli enti pubblici che potenzialmente potrebbero affidare il servizio sostitutivo di mensa a Trentino Sviluppo S.p.A. ai sensi del citato articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, per raccogliere le manifestazioni di interesse all'affidamento; si sono dichiarati interessati all'affidamento una moltitudine di comuni e di comunità, la Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura di Trento, l'Università degli studi di Trento e la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol;

- per consentire a questi enti l'affidamento diretto del servizio sostitutivo di mensa a Trentino Sviluppo S.p.A. occorre, come evidenziato dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, rispettare le condizioni richieste per gli affidamenti cosiddetti *in house*. In particolare sarebbe necessaria l'acquisizione da parte degli enti affidanti di una partecipazione in Trentino Sviluppo S.p.A., oltre all'esercizio sulla medesima società del cosiddetto "controllo analogo" in forma congiunta con specifico riferimento alla gestione del servizio sostitutivo di mensa;
- la Giunta provinciale con deliberazione n. 1221 di data 16 luglio 2021, al fine di impostare e garantire in modo più semplice, chiaro ed efficace l'esercizio del citato controllo analogo, ha autorizzato Trentino Sviluppo S.p.A. alla costituzione di una nuova società (di secondo livello), alla quale assegnare il servizio (in conformità all'ipotesi espressamente ammessa dall'articolo 75 quinquies, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7), denominata Trentino Lunch s.r.l., avente quale oggetto esclusivo la gestione del servizio sostitutivo di mensa, controllata da Trentino Sviluppo S.p.A. e aperta alla partecipazione di tutti gli enti interessati ad affidarle il servizio.
- in attuazione della citata deliberazione n. 1221 di data 16 luglio 2021, in data 29 luglio 2021 è stata costituita Trentino Lunch s.r.l., partecipata interamente da Trentino Sviluppo S.p.A.. Il capitale sociale iniziale è di euro 750.000,00; l'atto costitutivo consente all'organo amministrativo di Trentino Lunch s.r.l., ai sensi dell'articolo 2481 del Codice Civile, di aumentare in una o più volte ed in maniera scindibile ed entro il termine del 31 dicembre 2023, il capitale sociale di ulteriori euro 50.000,00, da collocare al valore nominale e senza alcun sovrapprezzo da destinare agli enti appartenenti al sistema territoriale regionale che, ai sensi dell'articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, hanno manifestato la volontà di affidare alla società in parola il servizio sostitutivo di mensa.
- allo scopo di permettere gli affidamenti *in house* da parte dei vari enti interessati, si rende in prima approssimazione necessaria l'acquisizione da parte dei medesimi di una partecipazione societaria nella Trentino Lunch s.r.l. e poi la condizione che tutti gli enti affidanti possano esercitare congiuntamente il controllo analogo sulla Trentino Lunch s.r.l.;
- ai sensi dell'articolo 34 dello statuto di Trentino Lunch s.r.l. la Provincia autonoma di Trento, d'intesa con Trentino Sviluppo S.p.A., e gli altri Soci esercitano sulla Società mediante un proprio organismo un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi;
- a tale fine il presente schema di convenzione dispone l'indicazione dei criteri, delle modalità e delle condizioni relative all'acquisizione della partecipazione nella Trentino Lunch s.r.l. da parte degli enti interessati all'affidamento del servizio e le modalità per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta sulla Trentino Lunch s.r.l. da parte degli enti affidanti il servizio;

- ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ogni Amministrazione socia deve poter esercitare sulla Società "in house": *"un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata"*;
- le amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: "
 - I. *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori partecipanti;*
 - II. *tali amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e*
 - III. *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli Enti aggiudicatori controllanti"*;
- per garantire un esercizio del controllo analogo conforme alle disposizioni sopra ricordate, visti anche gli articoli 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, lo schema di convenzione prevede la costituzione di un organo denominato "Comitato di indirizzo" - composto da un rappresentante di ciascuno degli enti affidanti - al quale sono attribuiti poteri e prerogative tali da consentire l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta;
- per consentire al Comitato di indirizzo l'effettivo esercizio dei citati poteri, gli articoli 22 e 34 dello Statuto della Trentino Lunch s.r.l., dispongono una limitazione dell'autonomia/potere decisionale dell'organo di amministrazione della Trentino Lunch s.r.l.;
- con riferimento ai criteri, alle modalità e alle condizioni per l'acquisto di una partecipazione in Trentino Lunch s.r.l. da parte degli enti interessati all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa, lo schema di convenzione dispone la possibilità di acquisto della partecipazione sia in fase iniziale per i primi sottoscrittori della convenzione, che in momenti successivi; per i primi sottoscrittori l'acquisizione della partecipazione nella società avviene mediante sottoscrizione di un aumento del capitale sociale; dopo la fase iniziale gli enti interessati potranno acquisire una partecipazione nella Trentino Lunch s.r.l. acquistandola da Trentino Sviluppo S.p.A.;
- a seguito dell'articolo 1 della legge provinciale 8 marzo 2021, n. 4. è stato modificato il citato articolo 75 quinquies, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, introducendo il nuovo comma 2 bis, il quale dispone, per semplificare i rapporti societari anche ai fini del controllo analogo, che la partecipazione in Trentino Lunch s.r.l. degli enti locali che intendono affidare il servizio, avvenga esclusivamente mediante Consorzio dei Comuni trentini soc. coop., e si estende anche agli

organismi strumentali dei medesimi enti locali ai fini dell'affidamento secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- successivamente l'articolo 14 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, ha modificato ed integrato l'articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, imponendo agli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di avvalersi della Trentino Lunch S.r.l. per la gestione del servizio sostitutivo di mensa ed elevandola a strumento tecnico esecutivo di sistema della Provincia; di conseguenza, ai fini del controllo analogo sulla società fa da riferimento la Provincia autonoma di Trento, d'intesa con Trentino sviluppo S.p.A., per i predetti enti strumentali e il Consiglio provinciale;
- l'adesione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento avviene anche in nome e per conto della sua azienda speciale, Accademia d'impresa, priva di personalità giuridica;
- il presente schema di convenzione dispone la cessione a titolo gratuito di una partecipazione del valore nominale di euro 500,00 da parte della Provincia Autonoma di Trento in favore del Consorzio dei Comuni trentini soc. coop., ai sensi dell'articolo 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.
- la sottoscrizione della convenzione e la successiva acquisizione della partecipazione nella Trentino Lunch s.r.l, sono per gli enti interessati condizioni necessarie e propedeutiche all'affidamento del servizio sostitutivo della mensa, previo il rispetto anche degli adempimenti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- gli affidamenti disposti da ciascun ente saranno regolati da un disciplinare il cui schema sarà approvato dal Comitato di indirizzo; nelle more di questa approvazione si fa riferimento al disciplinare valido per la Provincia autonoma di Trento.

Tutto ciò premesso tra:

- Provincia autonoma di Trento;
- Consorzio dei comuni trentini soc. coop.;
- Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol;
- Università degli Studi di Trento;
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento;
- (eventuali altri Enti pubblici)

si conviene quanto segue:

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Le Parti convengono sulla necessità, meglio descritta in premessa, di assicurare, ai sensi dell'articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, agli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale ed in particolare a quelli anche appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2088 del 20 dicembre 2019, ivi inclusi i loro enti strumentali/società strumentali, uno strumento tecnico esecutivo comune al quale affidare direttamente la gestione del servizio sostitutivo di mensa in favore dei propri dipendenti.
2. Il predetto strumento tecnico esecutivo comune è costituito dalla Trentino Lunch s.r.l., di seguito definita "strumento di sistema", il cui capitale sociale è di proprietà interamente pubblica.
3. Per i fini di cui al comma 1 e per assicurare la condivisione delle strategie e il governo dello strumento di sistema le Parti convengono di esercitare congiuntamente:
 - a) le funzioni di controllo analogo, inerenti poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sullo strumento di sistema, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti;
 - b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci dello strumento di sistema ai sensi del Codice Civile e di quanto stabilito nello statuto dello strumento di sistema e da questa convenzione.
4. Le Parti danno atto che resta riservata alla Giunta provinciale la funzione di impartire direttive finalizzate ad assicurare un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie. Per l'espletamento di questa funzione si rinvia alle disposizioni organizzative che la Giunta provinciale adotta per tutte le Società controllate dalla Provincia, con particolare riferimento all'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia per i profili attinenti la programmazione economico – finanziaria. Questa funzione consiste nell'approvazione di linee strategiche orientate ad assicurare:
 - a) le sinergie operative tra le Società del Gruppo Provincia;
 - b) la valutazione e l'analisi dei bilanci e la predisposizione del bilancio consolidato;
 - c) lo svolgimento dei compiti propri del capogruppo;
 - d) il coordinamento degli statuti delle Società controllate dalla Provincia e del loro sistema di governo;
 - e) il coordinamento dell'attività delle Società controllate per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia.

Art. 2

Adesioni alla convenzione

1. L'adesione alla presente convenzione è condizione necessaria per l'acquisizione della partecipazione nella Trentino Lunch s.r.l.
2. Possono aderire gli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale ed in particolare quelli anche appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2088 del 20 dicembre 2019, ivi inclusi i loro enti/società strumentali, che si impegnano ad affidare alla Trentino Lunch s.r.l. il servizio sostitutivo di mensa.
3. Le adesioni alla presente convenzione sono perfezionate nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente mediante sottoscrizione in forma digitale del presente atto.
4. I primi sottoscrittori della presente convenzione sono la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei comuni trentini soc. coop., la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol l'Università degli Studi di Trento e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento.
5. Sono ammesse adesioni successive da parte di enti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato di cui all'articolo 1, con esclusione degli enti rappresentati dal Consorzio dei Comuni Trentino, soc. coop.. Per gli eventuali altri enti indicati dall'articolo 75 quinquies, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, la richiesta di adesione va indirizzata al Presidente del Comitato di indirizzo di cui al successivo articolo 6. Il Comitato di indirizzo decide sulla domanda di adesione e, in caso di riscontro positivo, l'adesione è perfezionata nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente con la sottoscrizione della presente convenzione da parte del rappresentante dell'ente e la conseguente comunicazione al Presidente del Comitato di indirizzo.
6. Nel caso in cui l'ente aderente receda dalla Società, o ne sia escluso, cessa automaticamente dall'essere parte di questa convenzione.

Art. 3.

Acquisizione della partecipazione nella Trentino Lunch s.r.l.

1. Ciascun ente sottoscrittore della presente convenzione si impegna ad acquisire una partecipazione nella Trentino Lunch s.r.l. nel rispetto delle modalità, dei criteri e delle condizioni di seguito indicate.
2. I primi sottoscrittori acquisiscono la partecipazione mediante acquisto in sede di aumento del capitale sociale per un valore nominale di euro 500,00 senza l'applicazione di soprapprezzo.

3. Al Consorzio dei comuni trentini soc. coop. è ceduta dalla Provincia Autonoma di Trento a titolo gratuito una partecipazione nella Trentino Lunch s.r.l. per un valore nominale di euro 500,00.
4. I successivi sottoscrittori acquisiscono la partecipazione mediante acquisto da Trentino Sviluppo S.p.A. non al valore nominale, ma al valore di patrimonio netto.
5. L'acquisizione della partecipazione nella Trentino Lunch s.r.l. è finalizzata al successivo affidamento del servizio sostitutivo di mensa.

Art. 4.

Funzioni di controllo analogo

1. Le funzioni di controllo analogo, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), di seguito elencate sono svolte dal Comitato di indirizzo di cui all'articolo 6 e consistono in particolare:
 - a) nell'attività di indirizzo ex ante svolta tramite:
 1. l'approvazione di piani industriali/strategici e budget della Società e l'indicazione alla stessa di obiettivi strategici;
 2. la formulazione di atti di indirizzo/pareri vincolanti riguardanti aspetti rilevanti della gestione della Società tra i quali a titolo esemplificativo si indicano i seguenti:
 - modello organizzativo aziendale;
 - esternalizzazione/internalizzazione di attività e processi;
 - operazioni di trasferimento, investimento, cessione, acquisizione o comunque comportanti la movimentazione o l'impegno di una rilevante entità patrimoniale;
 3. l'approvazione del disciplinare del servizio sostitutivo di mensa;
 4. l'individuazione del numero di componenti dell'organo di amministrazione della Società e la relativa designazione dell'amministratore unico, in caso di organo monocratico, o dei componenti, nel caso di organo collegiale;
 5. la designazione dell'organo di controllo monocratico della Società;
 6. la designazione dell'organo di vigilanza monocratico della Società.

Il Comitato di indirizzo deve ricevere 14 giorni antecedenti la convocazione, l'indicazione dell'ordine del giorno (comprensivo dei relativi argomenti e documenti a supporto) delle adunanze di tutti gli Organi sociali e può avanzare la richiesta di inserimento di ulteriori punti nell'ordine del giorno.

- b) nell'attività di vigilanza sulla Società durante l'esercizio, assumendo informazioni mediante:
 1. l'acquisizione dalla Società di relazioni/report;
 2. l'esercizio di un potere ispettivo e/o di interrogazione sui documenti e atti societari riconosciuto a ciascuno dei componenti del Comitato di indirizzo con particolare riferimento agli aspetti della gestione che attengono allo svolgimento del servizio e alle condizioni di esercizio dell'attività in house;
 3. comunicazione periodica delle informazioni attinenti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale e le modifiche dei contratti di lavoro aziendali;

4. la ricognizione periodica dei dati relativi al conferimento di incarichi esterni per importi rilevanti, pubblicati ai sensi della disciplina sulla trasparenza;
- c) nell'attività di controllo ex post sulla Società, svolta mediante la verifica di qualsiasi attività di particolare rilevanza per consentire:
1. la valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attribuiti;
 2. l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Società;
 3. la verifica della conformità dell'attività svolta dalla Società ai requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'in house providing.

Art. 5.

Funzioni di indirizzo

1. Le funzioni di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), consistono nella definizione di eventuali orientamenti comuni da assumere in sede di assemblea.

Art. 6.

Comitato di indirizzo

1. E' costituito un Comitato di indirizzo cui sono attribuite le funzioni per l'esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 4.
2. Fanno parte del Comitato di indirizzo:
 - a) il Presidente di Trentino Sviluppo S.p.A. o un suo delegato, in rappresentanza della Provincia;
 - b) il Presidente del Consorzio dei comuni trentini soc. coop. o un suo delegato, in rappresentanza degli Enti locali;
 - c) Il Presidente della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol o un suo delegato, in rappresentanza della Regione;
 - e) Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Trento o un suo delegato, in rappresentanza dell'Università;
 - f) Il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento o un suo delegato, in rappresentanza della Camera di Commercio;
 - g) Il rappresentante legale di ciascun ente socio della Trentino Lunch s.r.l. che dovesse aderire successivamente ai sensi dell'articolo 3.
3. I componenti rappresentano, oltre all'ente di appartenenza, anche gli eventuali altri enti/soggetti strumentali all'ente di appartenenza. Il Presidente del Consorzio dei comuni trentini soc. coop. rappresenta gli enti locali e gli eventuali enti/soggetti strumentali degli enti locali medesimi. Il Presidente di Trentino Sviluppo S.p.A. rappresenta la Provincia Autonoma di Trento nonché, in base all'articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, gli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e il Consiglio provinciale.

4. I componenti delegati di cui al comma 2, sono individuati tra persone in possesso di requisiti di esperienza e competenza adeguati al ruolo e alla responsabilità da assumere.
5. Nel caso in cui l'ente aderente alla presente convenzione non affidi il servizio entro sei mesi dalla sottoscrizione della medesima o decida di cessare l'affidamento del servizio, il medesimo ente cessa automaticamente dall'essere parte del Comitato di indirizzo. Per il Consorzio dei comuni trentini soc. coop. questa disposizione si applica qualora nessun Ente locale proceda all'affidamento del servizio o tutti abbiano deciso la cessazione del medesimo.

Art. 7.

Norme per il funzionamento del Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è presieduto a turno annuale, per gli anni dispari dal Presidente di Trentino Sviluppo S.p.A. e per gli anni pari, da uno degli altri componenti scelto a maggioranza tra i medesimi applicando di norma il criterio della rotazione.
2. Il Presidente del Comitato di indirizzo provvede alla convocazione del Comitato anche su richiesta motivata di ciascun ente affidante e alla fissazione dell'ordine del giorno del medesimo.
3. Il Comitato di indirizzo delibera validamente con la presenza del Presidente di Trentino Sviluppo S.p.A. o un suo delegato e di almeno due degli altri componenti di cui al dell'articolo 6, comma 2.
4. Il Comitato di indirizzo assume le deliberazioni di propria competenza di cui agli articoli 4 e 5 attraverso la ricerca di un'intesa tra i propri componenti. A tal fine il Presidente di Trentino Sviluppo S.p.A. o un suo delegato, è obbligato a promuovere l'intesa in tempi compatibili con i termini previsti per l'assunzione della decisione fissando il termine finale per la conclusione dell'intesa stessa. Ove l'intesa non sia raggiunta entro tale termine, il Comitato di indirizzo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti che rappresenti almeno la maggioranza del capitale sociale e fatto salvo quanto segue. Con riferimento alle decisioni che riguardino esclusivamente la gestione del servizio riferita ai dipendenti di uno specifico ente affidante prevale l'orientamento espresso dal componente in rappresentanza dell'ente affidante medesimo. Con riferimento alla decisione relativa alla designazione dell'amministratore unico della Trentino Lunch s.r.l. è obbligatoria l'intesa tra tutti i componenti presenti. Con riferimento alla decisione relativa alla designazione dei componenti dell'organo di amministrazione della Trentino Lunch s.r.l. qualora l'organo fosse collegiale, il Comitato di indirizzo decide le designazioni in modo da garantire che tutti gli enti affidanti abbiano almeno un rappresentante nell'organo di amministrazione, anche tenuto conto che un componente dell'organo di amministrazione potrebbe rappresentare più enti affidanti.

5. Nessun compenso o rimborso è riconosciuto per la partecipazione al Comitato di indirizzo. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun ente partecipante.
6. Il supporto tecnico ai lavori del Comitato di indirizzo è assicurato dalle strutture tecniche provinciali, nonché da eventuali risorse messe a disposizione dagli altri enti convenzionati. Salvo diverso accordo tra le Parti, le spese per il supporto tecnico rimangono in capo all'Ente che le ha sostenute.
7. Il Comitato di indirizzo può approvare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento.

Art. 8

Organo di amministrazione della Società

1. I soci s'impegnano a far sì che l'Amministratore unico in caso di organo monocratico, o i componenti, in caso di organo collegiale, siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e/o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere, indipendenza e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli enti pubblici.
2. Con l'adesione alla presente convenzione gli enti soci s'impegnano a far sì che l'Organo di amministrazione della Società eserciti i suoi poteri in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione.

Art. 9

Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo analogo, il Comitato di indirizzo riceve da parte degli organi sociali la seguente documentazione riguardante la gestione:
 - a) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso:
 1. la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno e sulla sua prevedibile evoluzione;
 2. la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione del servizio;
 3. la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento della gestione del servizio;
 - b) entro il 31 dicembre di ogni anno:
 1. la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione del servizio risultante al 30 settembre dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
 2. il piano strategico triennale e il budget di previsione annuale redatto sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze indicati dal Comitato di indirizzo;

c) entro la fine di febbraio di ogni anno, una relazione riferita alla gestione del servizio dell'anno precedente, con particolare evidenza sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati alla Società;

d) almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo l'obbligo di inviare tempestivamente la relazione dell'organo di controllo, appena adottata.

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui all'articolo 4, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato di indirizzo, tutta la documentazione necessaria (fra cui, in via non esaustiva: relazioni, modelli contabili, budget, reporting) e a trasmetterla nei tempi dallo stesso indicati.

Art. 10

Diritti e impegni dei soci

1. Il Comitato di indirizzo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi degli enti affidanti il servizio sostitutivo di mensa a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta in Trentino Lunch s.r.l..
2. Ciascun ente affidante per il tramite del proprio rappresentante in seno al Comitato di indirizzo, può sottoporre al Comitato proposte e problematiche attinenti la gestione del servizio.
3. Ciascun ente affidante ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare la gestione del servizio.
4. Le attività previste in capo al Comitato di indirizzo debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del Codice Civile, dal possesso delle quote societarie.
5. Ciascun socio affidante si impegna ad assumere in sede Assembleare della Società decisioni coerenti a quelle espresse e agli indirizzi indicati dal Comitato di indirizzo.

Art. 11

Durata e modifica della convenzione

1. La presente convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2050.
2. Le modifiche di questa convenzione sono apportate con l'intesa tra tutte le Parti della stessa, fatte salve le modifiche che dovessero risultare necessarie per garantire la funzionalità della Società al fine di osservare la disciplina successivamente intervenuta o mutati orientamenti giurisprudenziali. In tal caso, al fine di semplificare le attività, il Comitato di indirizzo procederà a formulare la proposta di modifica alle Parti della presente convenzione. La convenzione

modificata sostituirà la precedente, che cesserà quindi di produrre effetti, dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e da almeno uno degli enti aderenti alla presente convenzione.

Art. 12

Oneri fiscali inerenti alla convenzione

1. L'imposta di bollo viene assolta, qualora dovuta, dai sottoscrittori ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A – Tariffa (parte seconda) del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1982, n. 642.